



N. 23 - ottobre 2018

Le elezioni nelle province autonome di Trento e di Bolzano

Introduzione

Domenica **21 ottobre 2018** si terranno **le elezioni per il Presidente della provincia autonoma** (d'ora innanzi P.A.) **di Trento** e per i **Consigli provinciali di Trento e di Bolzano**. Le elezioni sono contestuali, a suffragio universale e diretto.

I comizi elettorali sono stati convocati, rispettivamente, con decreto del Presidente della P.A. di Trento n.32 del 20 luglio scorso e con decreto del Presidente della P.A. di Bolzano n.7928 del 4 maggio.

Le votazioni si svolgeranno, nella provincia di Trento, dalle ore 6 alle 22, e, nella provincia di Bolzano, dalle ore 7 alle ore 21.

Le P.A. e la regione Trentino-Alto Adige godono di **condizioni e forme di autonomia**¹ secondo quanto previsto nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige², che è approvato con legge costituzionale e le cui modifiche sono soggette alla procedura di revisione costituzionale³ (di cui all'art.138 della Costituzione)⁴.

Le disposizioni rilevanti per il **sistema elettorale** sono contenute nello Statuto e nelle leggi della P.A. di Trento n.2/2003 e della P.A. di Bolzano n.14/2017.

Sebbene i due procedimenti elettorali presentino molte analogie, si rinvencono taluni rilevanti elementi distintivi. Fra questi spicca che **solo nel sistema elettorale della P.A. di Trento si prevede l'elezione diretta del Presidente della provincia** e la possibilità di attribuire un **premio di maggioranza** alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate.

¹ Ai sensi dell'art.116, primo comma, della Costituzione.

² Si veda il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» (d'ora innanzi Statuto). Il testo unico raccoglie e coordina le disposizioni della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 con successive leggi costituzionali (si vedano in particolare la legge 31 dicembre 1962, n. 1777, la legge cost. 10 novembre 1971, n. 1 e la legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1).

³ È tuttavia lo stesso Statuto (art.104) a prevedere una deroga a tale principio, consentendo alla legge ordinaria statale di apportare modifiche allo stesso a condizione che su di esse vi sia concorde richiesta del Governo e, a seconda degli ambiti di competenza, della regione o delle due province autonome. Tale facoltà è circoscritta a determinati ambiti: si tratta dell'art.13 dello Statuto, riguardante le concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nonché del Titolo VI (artt.69-86), relativo alla finanza della regione e delle province. L'art.104 contempera così la duplice esigenza di assicurare nei richiamati ambiti una maggiore flessibilità rispetto alla procedura ordinaria prescritta per le modifiche costituzionali e, al contempo, fornisce una garanzia alle autonomie speciali che con legge ordinaria non vengano introdotte modifiche non condivise.

⁴ Invero con una differenza significativa rispetto alla procedura dettata in Costituzione, poiché, ai sensi dell'art.103, quarto comma, dello Statuto, le modifiche allo stesso non sono in ogni caso sottoposte a *referendum* nazionale.

Nell'allegato 1 alla presente nota si riporta il fac-simile della scheda di voto per le elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia. Nell'allegato 2 si riporta il fac-simile della scheda di voto per le elezioni del Consiglio della P.A. di Bolzano.

Negli allegati 3 e 4 sono infine indicati i risultati della precedente consultazione elettorale del 27 ottobre 2013 rispettivamente della P.A. di Trento e della P.A. di Bolzano.

Il rinnovo degli organi. Quali?

1) I Consigli provinciali

- Ciascun Consiglio provinciale è composto da 35 consiglieri e dura in carica 5 anni. Lo Statuto dispone che le elezioni nei due Consigli provinciali siano contestuali⁵.

2) Presidente della (sola) P.A. di Trento

- Nella P.A. di Trento gli elettori sono chiamati contestualmente a votare per il candidato presidente e per i consiglieri provinciali. Nella P.A. di Bolzano il rinnovo del Presidente è invece successivo alle elezioni ed è il Consiglio ad eleggerlo fra i propri componenti.
- I Presidenti delle due P.A. (art.52 dello Statuto):
 - i) rappresentano la provincia;
 - ii) adottano i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
 - iii) ripartiscono gli affari fra i singoli assessori;
 - iv) intervengono alle sedute del Consiglio dei ministri quanto si trattano questioni che riguardano le rispettive province;
 - v) emanano i regolamenti deliberati dalla Giunta.
- Entrambi i Presidenti appartengono ai rispettivi Consigli provinciali.

3) Il Consiglio regionale

- I candidati eletti nei due Consigli provinciali sono, di diritto, anche componenti del Consiglio regionale⁶. Pertanto l'esito delle elezioni dei consigli provinciali del 21 ottobre prossimo determinerà, automaticamente, la composizione del Consiglio regionale⁷.
- Il Consiglio esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle altre leggi dello Stato⁸.

⁵ Si veda l'art. 48 dello Statuto. Se un consiglio provinciale viene rinnovato anticipatamente rispetto alla scadenza (e non contestualmente all'altro), esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato (primo comma, secondo periodo). Tale meccanismo assicura, nel tempo, la contestualità delle elezioni per i due consigli provinciali.

⁶ Secondo quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto.

⁷ Quanto invece al Presidente della Regione, quest'ultimo viene successivamente eletto dal Consiglio regionale nel proprio seno. Analoga procedura è seguita per l'individuazione dei due vice Presidenti e per gli assessori (art.36, secondo comma, dello Statuto).

⁸ Art. 26 dello Statuto.

Chi può votare?

Per poter esercitare il diritto elettorale attivo sono previsti i seguenti requisiti:

- i) in provincia di Bolzano occorre risiedere nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di 4 anni;
- ii) in provincia di Trento occorre risiedere nel territorio provinciale ininterrottamente da almeno un anno.

Come si vota per la P.A. di Trento?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2⁹.

- **Unica circoscrizione elettorale** (corrispondente al territorio della P.A.)
- **Numero di seggi: 35**
- **Presentazione e composizione delle liste**
 - **Termine di presentazione.** Le liste dei candidati sono presentate alla struttura provinciale competente in materia elettorale fra il trentaquattresimo giorno e le ore dodici del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione.
 - **Numero di firme**¹⁰. Per i candidati al Consiglio provinciale occorrono non meno di 500 e non più di 750 firme¹¹. Non è tuttavia richiesta alcuna sottoscrizione per la presentazione di liste da parte di partiti o gruppi politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo.
Non è richiesta alcuna sottoscrizione per le candidature al Presidente della Provincia.
 - **Collegamento.** Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere collegata con un candidato alla carica di Presidente.
 - Il **numero di candidati** in ciascuna lista non può essere superiore al numero dei seggi totale al netto del seggio spettante al Presidente (cioè 34) e **non inferiore a 26**.
 - Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere provinciale in più di una lista¹².
- **Equilibrio di genere**
 - Durante la campagna elettorale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica, le donne candidate alla carica di consigliere provinciale devono poter fruire almeno del 50 per cento degli spazi a disposizione dei soggetti politici.
 - Nella formazione delle candidature è promossa la rappresentanza di entrambi i sessi.

⁹ "Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia".

¹⁰ Art.25 L.P. n.2/2003.

¹¹ Inoltre nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati.

¹² Art.25, comma 8, L.P. n.2/2003.

Ciascuna lista di candidati deve essere composta in modo che **nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore all'altro**¹³.

- Qualora l'elettore intenda esprimere due **voti di preferenza** per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta questi devono essere di **genere diverso** (in caso contrario la seconda preferenza è annullata)¹⁴.
- **Esercizio del diritto di voto**¹⁵
 - La votazione per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia avviene su scheda unica, recante il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contrassegni delle liste collegate e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale.
 - È **vietato** il voto **disgiunto**¹⁶.
- **Voto di preferenza**¹⁷
 - Ciascun elettore può esprimere **fino a due voti** di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista da lui votata (i candidati devono essere di genere diverso, v. *supra*).
 - Le preferenze espresse in eccedenza "sono inefficaci"¹⁸.
- **Voto per corrispondenza**
 - **Non previsto**¹⁹. Più precisamente, l'art. 83 della L.P. n. 3/2003 contiene una norma programmatica che demanda ad una successiva legge provinciale la disciplina per rendere effettivo il diritto di voto per corrispondenza. Tale legge non è stata tuttavia ancora approvata.
- **Assegnazione dei seggi: sistema proporzionale con eventuale premio di maggioranza**
 - L'Ufficio centrale circoscrizionale:
 - i) procede, fra l'altro, a determinare: la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia (corrispondente alla somma dei voti ottenuti in tutte le sezioni); la cifra individuale di ciascun candidato (data dalla somma dei voti validi di preferenza ottenuti in tutte le sezioni); la cifra elettorale di lista (costituita dalla somma dei voti riportati dalla lista in tutte le sezioni); la graduatoria dei candidati alla Presidenza e di ogni candidato al Consiglio (sulla base dell'ordine di cifra individuale decrescente); per ogni lista la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere in ordine alla cifra individuale decrescente risultante dalla somma dei voti di preferenza ottenuti nei comuni ladini di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich;

¹³ L'eccezione è ammessa solo nel caso in cui il numero delle candidature della lista è dispari ed è consentito che un genere sia sovrarappresentato per non più di un'unità (art.25, comma 6-bis, L.P. n.2/2003).

¹⁴ Art.63, comma 2, secondo periodo, L.P. n.2/2003.

¹⁵ Art. 63 L.P. n.2/2003.

¹⁶ Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate.

¹⁷ Art. 63, comma 3, L.P. n.2/2003.

¹⁸ Art. 69, comma 1, L.P. n.2/2003.

¹⁹ A differenza di quanto accade per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano (v. *infra*).

- ii) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato con il maggior numero di voti (cui spetta di diritto un seggio in Consiglio);
- iii) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nei comuni ladini e proclama eletto il candidato della lista che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
- L'assegnazione dei restanti (33) seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente è effettuata con il **sistema proporzionale corretto con il premio di maggioranza**²⁰. Nello specifico, il premio di maggioranza scatta:
 - 1) se il gruppo di liste che ha ottenuto più voti non ha conseguito (sulla base del quoziente elettorale calcolato con il **metodo d'Hont**, v. nota precedente) almeno **17 seggi**. In tal caso al gruppo si attribuiscono 17 seggi (oltre al seggio del Presidente);
 - 2) se il gruppo di liste che ha ottenuto più voti non ha conseguito almeno 20 seggi e se la somma dei voti complessivamente riportati dal gruppo di liste collegato al candidato eletto Presidente è pari ad almeno il 40 per cento dei voti validi. In tal caso gli si attribuiscono **20 seggi** (oltre al seggio del Presidente).Non è comunque consentito alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto presidente di ottenere più di 23 seggi (24 considerando il seggio del Presidente). In modo speculare, alle liste non collegate al candidato eletto presidente spettano in ogni caso almeno 11 seggi in consiglio provinciale.

- **Tutela della minoranza linguistica**

- Un seggio del Consiglio provinciale è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni (di lingua ladina) di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich. ⁴²¹.

Come si vota per la PA di Bolzano?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14²².

- **Unica circoscrizione elettorale** (corrispondente al territorio della P.A.)
- **Numero di seggi: 35**
- **Presentazione e composizione delle liste**
 - **Termini di presentazione.** Le liste dei candidati sono depositate presso la struttura provinciale competente in materia elettorale tra il cinquantesimo giorno e le ore 12 del quarantasettesimo giorno antecedente quello dell'elezione, eccettuate le domeniche.

²⁰ L'Ufficio centrale circoscrizionale effettua le seguenti operazioni (c.d. metodo d'Hont): divide per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero residuo dei seggi del Consiglio (cioè 33), la somma delle cifre individuali dei candidati presidenti (cioè il totale dei voti) e sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare.

²¹ Art. 4, comma 3, L.P. n. 2/2003.

²² "Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale".

- **Numero di firme.** Occorrono non meno di 400 e non più di 600 firme²³. Non è tuttavia richiesta alcuna sottoscrizione per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio e identico contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio provinciale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo.
- Il **numero di candidati** nella circoscrizione non può essere superiore al numero dei seggi totale (cioè 35) e **non inferiore a 12**.
- Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere provinciale in più di una lista.
- **Equilibrio di genere**
 - Ciascuna **lista di candidati** è composta in modo che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai **2/3** dei candidati complessivamente indicati.
 - La Giunta provinciale²⁴, i cui componenti sono eletti dal Consiglio fra i suoi membri - deve rispecchiare la proporzione dei generi esistente in Consiglio provinciale al momento della sua costituzione.
- **Esercizio del diritto di voto**
 - La votazione per l'elezione del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante i contrassegni delle liste e, a fianco di ciascun contrassegno, lo spazio per esprimere i voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale²⁵.
- **Voto di preferenza**²⁶
 - Ciascun elettore può esprimere **fino a quattro voti** di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista da lui votata.
- **Voto per corrispondenza**
 - È **ammesso** per i residenti all'estero e per gli elettori temporaneamente dimoranti fuori provincia, che ne facciano richiesta.
- **Assegnazione dei seggi: sistema proporzionale**
 - L'Ufficio elettorale centrale procede, fra l'altro, a determinare la cifra elettorale di lista (corrispondente alla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni); la cifra individuale di ciascun candidato (data dalla somma dei voti validi di preferenza ottenuti in tutte le sezioni); nonché la graduatoria dei candidati per ogni lista (sulla base dell'ordine di cifra individuale decrescente).
 - A ciascuna lista spetta un numero di seggi calcolato sulla base del quoziente elettorale, definito secondo il **metodo Imperiali**. Il totale dei voti validi riportati da tutte le liste è cioè

²³ Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati.

²⁴ La Giunta deve essere composta da un numero compreso fra 7 e 10 assessori, oltre al Presidente. Non può essere immediatamente rieleggibile alla carica chi ha ricoperto la medesima consecutivamente per tre legislature o ininterrottamente per 15 anni, a meno che non siano trascorsi almeno 48 mesi.

²⁵ Art. 43, comma 1, L.P. n.14 del 2017. Ai sensi dell'art. 49, comma 4, qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso preferenze a fianco di un contrassegno per candidati compresi tutti in tale lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno.

²⁶ Art. 43, comma 3, L.P. n.14 del 2017.

diviso per il numero dei seggi (pari a 35) incrementato di due unità; a seguire, si attribuiscono a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nella cifra elettorale della lista²⁷.

- Eventuali seggi non attribuiti in esito al primo riparto sono assegnati alla lista o alle liste che vantano i più alti resti (cioè le cifre dei voti residui più alte).
- Nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti i candidati che hanno conseguito le cifre individuali più elevate (cioè più voti) sino all'attribuzione del numero di seggi ad essa spettante.
- In ogni caso un seggio è riservato ad un candidato appartenente al gruppo linguistico ladino (*infra*).

• Tutela della minoranza linguistica

- Al **gruppo linguistico ladino** spetta **almeno un seggio** in seno al Consiglio provinciale²⁸.
- Ad esso può essere riconosciuta la rappresentanza **nella Giunta provinciale** anche in **deroga** alla sua consistenza nel Consiglio provinciale²⁹.
- Le schede sono redatte in lingua italiana e tedesca e per le località ladine altresì in lingua ladina³⁰.

a cura di Luigi Fucito

con la collaborazione di Simone Bonanni

²⁷ Nel caso in cui, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il totale dei seggi da attribuire alle varie liste superi il numero di 35 seggi, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente elettorale ottenuto diminuendo di un'unità il divisore (in altri termini il quoziente Imperiali viene sostituito dal quoziente di Hagenbach-Bischoff).

²⁸ Art. 48, comma 2, dello statuto, nonché art.3, comma 3, e art. 56 della L.P. n.14/2017.

²⁹ In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo Ospettano tuttavia agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza nel Consiglio provinciale.

³⁰ Art. 22, comma 3, L.P. n.14 del 2017.

Allegato 1
Provincia autonoma di Trento. Fac-simile scheda di votazione
21 ottobre 2018

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">  PRIMON PAOLO </td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  CASTALDINI FILIPPO </td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> </table>	 PRIMON PAOLO		 CASTALDINI FILIPPO		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">  FUGATTI MAURIZIO </td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  MONEGAGLIA FEDERICO </td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  DE LAURENTIS ROBERTO </td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  ROSSI UGO ANGELO GIOVANNI </td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  TONIN GIORGIO </td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  CHENETTI FERRUCCIO </td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  VALER ANTONELLA </td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> </table>	 FUGATTI MAURIZIO		 MONEGAGLIA FEDERICO		 DE LAURENTIS ROBERTO		 ROSSI UGO ANGELO GIOVANNI		 TONIN GIORGIO		 CHENETTI FERRUCCIO		 VALER ANTONELLA		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">  OTTOBRE MAURO </td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  DEGASPERI FILIPPO </td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> </table>	 OTTOBRE MAURO		 DEGASPERI FILIPPO	
 PRIMON PAOLO																								
 CASTALDINI FILIPPO																								
 FUGATTI MAURIZIO																								
 MONEGAGLIA FEDERICO																								
 DE LAURENTIS ROBERTO																								
 ROSSI UGO ANGELO GIOVANNI																								
 TONIN GIORGIO																								
 CHENETTI FERRUCCIO																								
 VALER ANTONELLA																								
 OTTOBRE MAURO																								
 DEGASPERI FILIPPO																								

Allegato 2

Provincia autonoma di Bolzano. Fac-simile scheda di votazione
21 ottobre 2018



Allegato 3

Provincia autonoma di Trento. Risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale del 27 ottobre 2013

PRESIDENTE: ROSSI UGO ANGELO GIOVANNI

CANDIDATI PRESIDENTE ELETTI CONSIGLIERI:

DEGASPERI FILIPPO

MOSNA DIEGO

FUGATTI MAURIZIO















BEZZI GIACOMO

Liste	Voti	Seggi
DEGASPERI FILIPPO		
 MOVIMENTO CINQUE STELLE	13.889	n: 1 (la lista cede un seggio al candidato presidente)
CASAGRANDA EZIO		
 RIFONDAZIONE COMUNISTA	2.742	n: 0
CLOCH ALESSANDRA		
 ASSOCIAZIONE FASSA	1.963	n: 0
MOSNA DIEGO		
 INSIEME PER L'AUTONOMIA	3.371	n: 0
 CIVICA TRENTINA	8.806	n: 1 (la lista cede un seggio al candidato presidente)
 AMMINISTRARE IL TRENTO	5.060	n: 1
 AUTONOMIA 2020 - NTNT	3.160	n: 0
 FARE TRENTO	1.946	n: 0
 PROGETTO TRENTO	21.450	n: 4
ROSSI UGO ANGELO GIOVANNI		
 UNION AUTONOMISTA LADINA	2.721	n: 1 (ladino)
 RIFORMISTI PER L'AUTONOMIA	2.579	n: 0

Liste	Voti	Seggi
 UNIONE PER IL TRENTINO	31.653	n: 5
 ITALIA DEI VALORI	3.927	n: 0
 PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO	52.412	n: 9
 VERDI ECOLOGISTI E CIVICI - VERDI EUROPEI	4.548	n: 0
 PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE	41.689	n: 7
FUGATTI MAURIZIO		
 CATTOLICI EUROPEI UNITI	547	n: 0
 LEGA NORD TRENTINO	14.768	n: 1 (la lista cede un seggio al candidato presidente)
FILIPPIN GIUSEPPE		
 MIR TRENTINO	1.035	n: 0
CAROLLO AGOSTINO		
 AGO CAROLLO	793	n: 0
de ECCHER CRISTANO		
 FRATELLI D'ITALIA	3.699	n: 0
BEZZI GIACOMO		
 FORZA TRENTINO	10.495	n: 0 (la lista cede un seggio al candidato presidente)
ARISI EMILIO		
 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	4.286	n: 0

Allegato 4

Provincia autonoma di Bolzano. Risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale del 27 ottobre 2013

Lista	Voti	%	Seggi
 SVP Südtiroler Volkspartei Preferenze	131.255	45,7%	17
 Die Freiheitlichen Preferenze	51.510	17,9%	6
 Verdi - Grüne - Verc - Sel Preferenze	25.070	8,7%	3
 Süd-Tiroler Freiheit Preferenze	20.743	7,2%	3
 PD Partito Democratico - Demokratische Partei Preferenze	19.210	6,7%	2
 Forza Alto Adige - Lega Nord - Team Autonomie Preferenze	7.120	2,5%	1
 Movimento Cinque Stelle Preferenze	7.100	2,5%	1
 Bündnis BürgerUnion - Ladins Dolomites - Wir Südtiroler Preferenze	6.065	2,1%	1
 L'Alto Adige nel cuore Preferenze	6.061	2,1%	1
 Unitalia Movimento per l'Alto Adige Preferenze	4.832	1,7%	0
 Scelta Civica per l'Alto Adige-Südtirol Preferenze	4.525	1,6%	0
 La Destra Minniti Preferenze	1.655	0,6%	0
 Partito della Rifondazione Comunista Preferenze	1.134	0,4%	0
 Partito dei Comunisti Italiani-Südtiroler Kommunisten Preferenze	730	0,3%	0

Dati definitivi forniti dalla Centrale Elettorale della Provincia di Bolzano